

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 21.10.2014

OGGETTO:	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO (CIG DERIVATO ZDA114394C).
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, a 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale - per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse i poteri di:
 - a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;
- il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, a 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), prevede inoltre che, nel rispetto dei loro ordinamenti, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza.

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato.

Rilevato che, in osservanza di quanto prescritto dalla legge sopra citata, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto del 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip S.p.A. il servizio di assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la stipula delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime.

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo novellato dalla Legge 30 luglio 2004 n.191, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate al sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni.

Vista la "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23.12.2000, n. 388 – Lotto 9 – CIG 523912136B" stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Q8 QUASER Srl, con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano, n. 13 C.F. 00295420632, P.IVA 06543251000, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388.

Evidenziato come la predetta Convenzione rientra tra i provvedimenti adottati per il rispetto delle disposizioni in materia di spending review come previste all'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n° 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n° 135 in quanto attivata con ditta che opera nell'ambito del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione a livello provinciale.

Ritenuto di aderire alla Convenzione in oggetto che, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico

ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, pone al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m., in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di aderire, per le ragioni di cui in premessa, alla "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23.12.2000, n. 388 – Lotto 9 – CIG 523912136B" stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Q8 QUASER Srl, con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano, n. 13 C.F. 00295420632, P.IVA 06543251000, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n.388, dando atto che la stessa è stata attivata il 07.04.2014 con scadenza 07.07.2015 e possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi.
2. Di evidenziare come il presente provvedimento rispetti le disposizioni in materia di spending review come previste all'art. 1 del D.L. 06.7.2012 n°95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n°135 in quanto la Convenzione è attivata con ditta che opera nell'ambito del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione a livello provinciale.
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, già registrato sul portale www.Acquistinretepa.it con l'abilitazione di Punto Ordinante e dotato di firma digitale, ad effettuare gli ordinativi di fornitura in base alle necessità.
4. Di dare atto che la ditta Q8 QUASER Srl, con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano, n. 13 C.F. 00295420632, P.IVA 06543251000 è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 dd. 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico conferito.
5. Di imputare la spesa per il corrente anno, quantificabile presuntivamente in complessivi Euro 13.000,00 all'intervento n. 1010202 (cap. 168) del bilancio dell'esercizio finanziario 2014.
6. Di impegnare, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di contabilità, la spesa relativa ai successivi esercizi finanziari 2015 e 2016, nel corso dei quali la convenzione in oggetto sarà operativa nel caso di eventuale sua proroga, a carico del medesimo intervento 1010202 (cap. 168) del bilancio pluriennale 2014-2016.
7. Di liquidare la spesa relativa a ciascuna fornitura con le modalità previste dall'art. 33 del regolamento di contabilità.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.